



Circolare n. 495

**Al Personale Docente
P/C al Personale ATA**

Al Dsga

TRASMESSA VIA @TELEGRAM

PUBBLICATA IN: <https://www.comprensivoprimolevimarino.edu.it>

Oggetto: Richiesta ferie docenti a tempo indeterminato e determinato a.s. 2025/2026.

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Le ferie (gg. 30+4 gg. di festività sopresse per i docenti con meno di 3 anni di servizio – gg. 32+4 gg. di festività sopresse per i docenti con minimo 3 anni di servizio), decurtate di eventuali giorni già usufruiti, dovranno ricadere, per i giorni previsti, nel periodo dal 01/07/2026 al 31/08/2026 per i docenti a tempo indeterminato e con contratto annuale al 31 agosto 2026, mentre per quanto riguarda i docenti a tempo determinato al 30/06/, questi potranno usufruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

I docenti in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato sono, pertanto, invitati a presentare domanda di ferie relativa all'a.s. in corso entro e non oltre il **05/06/2026** tramite lo sportello della segreteria digitale di AXIOS.

Ai fini del computo **il sabato è considerato lavorativo** e va pertanto conteggiato.

Facendo seguito alle circolari n.125 prtot 5754/U del 30/10/2025, e n. 472 prot.4628/U del 12/05/2026 si richiama l'attenzione di tutto il personale docente a Tempo determinato, sulle principali fonti normative in materia:

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e

saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

i. decesso;

ii. malattia e infortunio;

iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;

iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Si richiama, infine, l'attenzione di tutto il personale docente supplente a tempo determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie per i docenti a TD al 30 giugno:

1) si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie;

2) la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità finanziaria.

Tanto per quanto di competenza

Marino 26/05/2026

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano ()*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993